



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLE PROVINCE DI NOVARA
E DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

Novara, 31 ottobre 2012

Prot. n° 2012/1237

Spett.li Pubbliche Amministrazioni
Spett.li Stazioni appaltanti
delle Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola

Oggetto: Determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Revisione del Codice dei Contratti Pubblici.

Con l'intento di fare chiarezza e fornire **delle indicazioni di riferimento ai fini del calcolo dei corrispettivi da porre a base d'asta nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria** ex D.Lgs. n. 163/1996, evidenziamo che fino all'emanazione dell'apposito decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, **permane l'obbligo per i R.U.P. di fare esplicito riferimento al D.M. 4 aprile 2001 ai fini del calcolo dei corrispettivi da porre a base d'asta.**

A tale riguardo ricordiamo quanto disposto dall'art. 5 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto *decreto sviluppo*), convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 (G.U.R.I. n. 187 del 11.08.2012, che recita:

1. (...) *Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (...).*
2. *Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (...), le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.*

Con l'occasione, si ricorda che è tuttora in itinere la revisione del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, che nel corso della corrente legislatura è stato più volte modificato e frammentato da leggi omnibus. Al riguardo informiamo che il Consiglio Nazionale Architetti, PPC sta lavorando alla redazione di un documento che individui le criticità del testo attuale del D.Lgs. n. 163/2006, proponendo le soluzioni per superarle.

A disposizione per eventuali chiarimenti nel merito, si porgono cordiali saluti.

Per il Consiglio
IL PRESIDENTE
Arch. Paolo Monsù

IL SEGRETARIO
Arch. Pier Luigi Benato